

AGEVOLAZIONI

Determinazione del credito energia per le imprese non energivore

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

LABORATORIO SUL MONITORAGGIO FISCALE: COMPRENSIONE, COMPILAZIONE E RAVVEDIMENTO DEL QUADRO RW

[Scopri di più >](#)

Per attenuare i **rincari dei prezzi dell'energia** il Governo ha introdotto contributi straordinari destinati alle imprese a forte consumo di energia, oltre ad **aiuti destinati alle imprese diverse dalle precedenti**. Ai fini che qui ci interessa approfondire, concentriamoci sulle seconde, vale a dire tutte quelle che **non rientrano nella definizione di imprese energivore**.

In particolare, l'[articolo 3, comma 1, D.L. 21/2022](#) (Decreto Ucraina *bis*) prevede il riconoscimento di un **contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 15 per cento** (come [modificato dall'articolo 2 D.L. 50/2022](#)) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica acquistata ed impiegata nell'attività economica **durante il secondo trimestre 2022**; l'incentivo è destinato alle imprese **"dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica"**, ossia diverse dalle cosiddette imprese energivore, identificate in base alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27.12.2017.

Le imprese sopra richiamate possono beneficiare del credito d'imposta a condizione che rispettino determinati requisiti: **il prezzo di acquisto della componente energia calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022**, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, deve aver subito **"un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019"**.

Con la [circolare 13/E/2022](#) l'Agenzia delle entrate ha fornito **alcuni chiarimenti circa la determinazione dell'ambito soggettivo ed oggettivo** del credito d'imposta "energia" **destinato alle imprese non energivore**.

Ai fini del **calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica**, occorre tener conto:

- dei **costi sostenuti per l'energia elettrica** (incluse le perdite di rete),
- il **dispacciamento** (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la **commercializzazione**,
- ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, **indicato in fattura diverso dalla componente energetica**.

Si tratta, in altri termini, della **macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce "spesa per la materia energia"**.

Secondo l'Agenzia, inoltre, per ragioni di ordine logico-sistematico, pur non essendo espressamente previsto dalla norma, **concorrono al suddetto calcolo i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa**. Non rileva, infatti, a tal fine che il prezzo di acquisto della stessa sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa.

Diversamente, **non concorrono al calcolo del costo medio sopra indicato**, a titolo esemplificativo, le **spese di trasporto**, le **coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica** e, per **espressa previsione normativa**, le **imposte inerenti alla componente energia**.

Il costo medio così calcolato va ridotto anche dei relativi sussidi. Al riguardo, per "sussidio" si intende **qualsiasi beneficio economico** (fiscale e non fiscale) **conseguito dall'impresa**, a **copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata**. Si tratta, in particolare, di sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull'energia elettrica.

Con riferimento alle **imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale** di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica del primo trimestre del 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al primo trimestre 2022), **questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti**:

- **valore medio del Prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN)** pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh (Fonte Gestore del mercato elettrico – GME);
- **valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD)** pari, per il primo trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh (Fonte ARERA);
- **per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.**

Quest'ultime, qualora riscontrino l'incremento richiesto dalla norma rispetto all'anzidetto parametro, **possono fruire del beneficio in commento**.

Nel rispetto dei requisiti sopra descritti, viene riconosciuto un **credito di imposta pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022**, comprovato mediante le **relative fatture**

d'acquisto. Rileva, pertanto, il **sostenimento delle spese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2022.**

Si considera spesa agevolabile quella sostenuta per l'acquisto della componente energetica (costituita dai costi per l'energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione), **ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.**

Non costituiscono spese agevolabili, ad esempio, le **spese di trasporto**, le **coperture finanziarie** sugli acquisti di energia elettrica. Le spese per l'acquisto dell'energia elettrica utilizzata si considerano **sostenute in applicazione dei criteri di cui all'[articolo 109, commi 1 e 2, Tuir](#)** e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere **documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.**

Al **credito d'imposta**, secondo quanto previsto dal [comma 2, articolo 3, D.L. 21/2022](#):

- **non si applica il limite annuale di 000 euro** riferito ai crediti da esporre nel quadro RU del Modello Redditi (di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#)) **ed il limite di 2 milioni di euro per le compensazioni orizzontali** dei crediti (di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#));
- **non concorre alla formazione del reddito d'impresa** né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili (di cui agli [articoli 61 e 109, comma 5, Tuir](#));
- è **cumulabile con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, **non porti al superamento del costo sostenuto.**

Si ricorda, infine, che con la [risoluzione 18/E/2022](#) è stato istituito il codice tributo 6963 denominato “*credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21*” – **per l'utilizzo in compensazione** tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2022.

Con riguardo al **termine iniziale di fruizione del credito d'imposta**, in assenza di una esplicita indicazione della norma primaria, si ritiene che lo stesso **decorra dal momento di maturazione del credito**, ossia dalla data in cui risultano **verificati i presupposti soggettivo e oggettivo nonché gli obblighi di certificazione** previsti dalla disciplina agevolativa.

Analogamente a quanto previsto per i bonus edilizi, il credito di imposta è **cedibile fino a tre volte**, ma **solo per intero**; la seconda e la terza cessione può essere effettuata esclusivamente a favore di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.